



CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

Il trattamento fiscale dei premi riconosciuti ai dipendenti nell'ambito di un piano welfare
Il trattamento fiscale dei carried interest percepiti dai manager degli OICR
L'applicabilità della penalty protection in caso di fruizione del regime patent box
L'irrelevanza degli elementi extra-testuali e degli atti collegati ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

La nozione di forza maggiore in caso di crisi di liquidità aziendale
Le modalità di calcolo dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione
L'indetraibilità dell'IVA in caso di conclamata antieconomicità dell'operazione
Gli effetti del rimborso IVA sulla prescrizione del credito sugli interessi

Il trattamento fiscale dei premi riconosciuti ai dipendenti nell'ambito di un piano *welfare* aziendale

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 25 settembre 2020, n.55/E

L'Agenzia delle entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile ai premi di risultato erogati nell'ambito di un piano di *welfare* aziendale. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che:

- il regime di esenzione dal reddito di lavoro dipendente, derogatorio del c.d. principio di onnicomprensività, ex art.51 commi 2 e 3 del Tuir, non opera nel caso in cui i *benefit* rispondano a finalità retributive, ovvero siano erogati per incentivare la *performance* del lavoratore o di ben individuati gruppi di lavoratori;
- è coerente con la portata dei cit. commi 2 e 3, il piano *welfare* che premia i lavoratori con una graduazione dell'erogazione dei *benefit* in base alla retribuzione annuale lorda, mentre non appare in linea con le medesime disposizioni una ripartizione effettuata in base alle presenze dei lavoratori in azienda oppure una erogazione in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile dei lavoratori;
- le già menzionate disposizioni, derogatorie del principio di onnicomprensività, avendo carattere agevolativo, non sono estensibili a fattispecie diverse da quelle previste normativamente, tra le quali non è compresa l'ipotesi di applicazione in sostituzione di retribuzioni, altrimenti imponibili, in base ad una scelta dei soggetti interessati.

[torna su](#)

Il trattamento fiscale dei *carried interest* percepiti dai *manager* degli OICR

Agenzia delle entrate – Risposta all'istanza di interpello del 24 settembre 2020, n.407

L'Agenzia delle entrate, in tema di imposte sui redditi, ha chiarito che, i *carried interest* spettanti ai *manager* di un organismo di investimento collettivo del risparmio (c.d. OICR), non sono qualificabili, ai fini delle imposte dirette, come redditi di capitale ma come redditi di lavoro dipendente, soggetti a tassazione ordinaria progressiva Irpef, sempre che l'ammontare investito e/o investibile dagli stessi risulti esiguo rispetto a quanto sottoscritto dagli altri investitori. Infatti, afferma l'Amministrazione finanziaria, la sottoscrizione di una quota esigua dell'ammontare investito dall'OICR risulta del tutto incoerente rispetto alla *ratio* della disposizione di cui all'art.60 del dl 24 aprile 2017, n.50, che attribuisce alle remunerazioni appena descritte un trattamento di favore, a condizione che l'investimento risulti idoneo ad allineare gli interessi dei *manager* a quelli degli altri investitori, esponendoli, pertanto, al rischio della perdita del capitale, al pari degli altri investitori.

[torna su](#)

L'applicabilità della *penalty protection* in caso di fruizione del regime *patent box*

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 24 settembre 2020, n.400

L'Agenzia delle entrate, in materia di imposte dirette, ha chiarito che, tutte le categorie di contribuenti che optano per il regime *Patent box*, di cui all'art.1, commi da 37 a 45, legge del 23 dicembre 2014, n.190, possono fruire delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art.4 del dl 30 aprile 2019, n.34 (c.d. Decreto Crescita), le quali prevedono, in presenza di idonea documentazione, la disapplicazione della sanzione amministrativa per dichiarazione infedele (c.d. *penalty protection*), a prescindere dall'esercizio dell'opzione per l'autodeterminazione del reddito agevolabile. Infatti, afferma l'Amministrazione finanziaria, la *penalty protection* è una misura volta a dare certezza ai contribuenti che intendono fruire dell'agevolazione e, proprio in ragione di questa esigenza, tale opportunità deve essere riconosciuta a tutti i soggetti che optano per il regime *Patent box*.

[torna su](#)

L'irrilevanza degli elementi extra-testuali e degli atti collegati ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 17 settembre 2020, n.371

L'Agenzia delle entrate, in materia di operazioni straordinarie, ha chiarito che, un atto di conferimento d'azienda, seguito dalla successiva cessione delle partecipazioni nella conferitaria, non può essere tassato, ai fini dell'imposta di registro, come se fosse una cessione d'azienda, soggetta ad imposta proporzionale, ma sconterà esclusivamente le imposte fisse previste per i singoli atti di cui si compone. Infatti, aggiunge l'Amministrazione finanziaria, l'attuale formulazione dell'art.20 del dpr 26 aprile 1986, n.131, impone di interpretare il singolo atto presentato alla registrazione sulla base del suo solo contenuto, escludendo il riferimento ad elementi extra-testuali e atti collegati

[torna su](#)

La nozione di forza maggiore in caso di crisi di liquidità aziendale

Corte di Cassazione – Ordinanza del 28 settembre 2020, n.20389

La Corte di Cassazione, ricordando preliminarmente che, in materia tributaria, il concetto di forza maggiore, di cui all'art.6, comma 5 del dlgs 18 dicembre 1997, n.472, richiede la sussistenza sia di un elemento oggettivo, relativo a circostanze anomale ed estranee al contribuente, sia di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo del contribuente di adottare misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi, ha chiarito che, la forza maggiore, per integrare una causa di non punibilità, deve consistere in eventi imprevedibili, esterni alla sfera volitiva del contribuente, non essendo sufficiente, a tal fine, far riferimento ad una congiuntura economica sfavorevole, con conseguente carenza di liquidità dovuta ai mancati apporti dei soci.

[torna su](#)

Le modalità di calcolo dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione

Corte di Cassazione – Sentenza del 22 settembre 2020, n.19772

La Corte di Cassazione, in materia di rivalutazione dei beni d'impresa, ha chiarito che, l'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, deve essere calcolata su una base imponibile pari alla riserva di rivalutazione iscritta in bilancio al netto dell'imposta sostitutiva già precedentemente versata per la rivalutazione. Infatti, aggiunge la Suprema Corte, ai sensi dell'art.4, comma 2 del dm 19 aprile 2002, n.86, recante modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, l'imposta sostitutiva rientra nella base imponibile solo in ipotesi di effettiva distribuzione ai soci del saldo attivo non affrancato di rivalutazione.

[torna su](#)

L'indetraibilità dell'Iva in caso di conclamata antieconomicità dell'operazione

Corte di Cassazione – Sentenza del 17 settembre 2020, n.19341

La Corte di Cassazione, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, affinché il contribuente possa detrarre l'imposta connessa ad un'operazione, è sufficiente, in virtù del principio di neutralità, la prova della mera rilevanza ai fini Iva dell'impiego dei beni e servizi acquistati, non essendo necessario il conseguimento di uno specifico interesse economico. Infatti, conclude la Suprema Corte, il giudizio sull'inerenza di un costo è di tipo qualitativo e prescinde da qualsiasi valutazione di carattere quantitativo e, pertanto, l'Amministrazione finanziaria può disconoscere la detrazione solo se è in grado di dimostrare la macroscopica antieconomicità dell'operazione, la quale costituisce elemento sintomatico dell'assenza di correlazione della stessa con lo svolgimento dell'attività imprenditoriale.

[torna su](#)

Gli effetti del rimborso Iva sulla prescrizione del credito sugli interessi

Corte di Cassazione – Ordinanza del 16 settembre 2020, n.19275

La Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla prescrizione del credito sugli interessi relativi al rimborso Iva chiesto in dichiarazione annuale, di cui all'art.38-bis del Decreto IVA. In particolare, la Suprema Corte, ha chiarito che:

- l'obbligazione relativa al pagamento degli interessi è autonoma quanto a decorrenza, prescrizione ed interruzione, rispetto alle vicende riguardanti il capitale da rimborsare;
- l'atto con cui l'Amministrazione finanziaria invita il soggetto passivo, che abbia presentato istanza di rimborso Iva, a produrre documentazione non costituisce riconoscimento del debito, di cui all'art.2944 del codice civile e, pertanto, non interrompe il decorso della prescrizione;
- seppure l'eventuale richiesta della fideiussione possa assolvere alla funzione di riconoscimento del credito, ciò vale limitatamente agli importi per i quali la garanzia è richiesta.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Carmine Elio Ascione

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it